



PROXIGAS

DCO 56/2024/R/gas

Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del 6PR GNL. Orientamenti dell'Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito

Osservazioni PROXIGAS

18 marzo 2024



Premessa

Con la presente Proxigas trasmette le proprie osservazioni agli orientamenti illustrati da Arera nel documento di consultazione n. 56/2024/R/gas recante “Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL). Orientamenti dell’Autorità sui criteri di determinazione del tasso di variazione di inflazione e deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS e sul trattamento delle variazioni del tasso di remunerazione del capitale investito” (DCO 56/2024).

Osservazioni Generali

Preme innanzitutto evidenziare come nel recente mutato contesto di riferimento, che ha visto un radicale cambiamento degli scenari di approvvigionamento del gas naturale in Italia e in generale in Europa, si sia affermata la centralità del Gnl e la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione ai fini della sostituzione dei flussi di importazione di gas dalla Russia. In tal senso, è opportuno creare i presupposti per la sostenibilità economica dei terminali di rigassificazione esistenti e/o dichiarati strategici ai sensi della normativa vigente.

L’approvvigionamento via Gnl si basa su una catena logistica e logiche commerciali e contrattuali molto diverse da quelle che caratterizzano l’approvvigionamento via *pipeline*: oltre alla competizione con la commodity gas importata via tubo, il Gnl risente della competizione a livello globale, nonché delle dinamiche economiche e congiunturali a livello mondiale.

Proprio tenuto conto di tale contesto, Proxigas ha già recentemente trasmesso agli Uffici di Arera una segnalazione relativa alla possibile evoluzione dell’attuale disciplina del TIRG, anche al fine di promuovere una **congrua valorizzazione della capacità di rigassificazione del Gnl in Italia rispetto alle condizioni di mercato e di preservare la competitività dei nostri terminali rispetto a quelli europei**.

Ciò premesso, Proxigas apprezza la proposta di integrazione dei criteri di cui alla delibera 196/2023/R/GAS recante i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTRG 6PR GNL) per tenere conto delle variazioni del WACC e parzialmente delle modalità di determinazione del tasso di variazione dell’inflazione e del deflatore secondo i criteri ROSS, alla luce delle informazioni che possono essere note ex ante o, eventualmente, nel corso dell’anno tariffario di riferimento.

Al contempo, tuttavia, non si condivide la proposta di accompagnare tale rideterminazione dei ricavi con la rideterminazione *ex-post* dei corrispettivi tariffari approvati nell’anno t-1, con conguaglio a decorrere dall’1 gennaio dell’anno t degli importi già fatturati nel corso dell’anno.

Si evidenzia la necessità di salvaguardare *in primis* la certezza della regolazione e dei corrispettivi tariffari approvati dall’Autorità: non risulta percorribile la proposta di rideterminazione e conguaglio dei corrispettivi in corso d’anno e inoltre si ritiene che le tempistiche di pubblicazione delle tariffe di rigassificazione debbano essere analoghe a quelle di pubblicazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto del gas naturale, per tener conto delle dinamiche competitive.

Con la delibera 92/2008 Arera aveva infatti introdotto il principio di trattare i terminali di rigassificazione come componenti del sistema nazionale di trasporto che concorrono ad assicurare la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento. Tale principio era stato poi rafforzato con la delibera 237/2012 che aveva previsto l'allineamento del periodo di regolazione tariffaria della rigassificazione con l'analogo periodo di regolazione del trasporto, nonché la transizione dall'anno termico all'anno solare quale riferimento per il calcolo dei corrispettivi di rigassificazione del Gnl, in coerenza alle scelte adottate per il servizio di trasporto e in generale di riferimento per il sistema nazionale del gas. Successivamente, con la delibera 660/2017 è stato previsto l'allineamento delle tempistiche di svolgimento delle procedure delle aste annuali per la capacità di lungo periodo con quelle previste per l'allocazione della capacità di trasporto secondo le previsioni contenute nel Regolamento UE 459/2017.

Nel solco dei principi che hanno ispirato la regolazione del servizio di rigassificazione, si ritiene necessario:

- i) confermare l'attuale tempistica prevista per l'approvazione dei corrispettivi tariffari del servizio di rigassificazione, ovvero il 30 giugno dell'anno $t-1$;
- ii) confermare la certezza di applicazione nell'anno t dei soli corrispettivi tariffari della rigassificazione approvati sub i), laddove prevista l'applicazione della tariffa regolata.

Parallelamente, si ritiene necessario riconoscere alle imprese di rigassificazione, nell'anno di competenza t , gli aggiornamenti e/o le rideterminazioni dei ricavi di riferimento per tener conto sia delle variazioni del WACC (aggiornato tra novembre e dicembre dell'anno $t-1$) che delle modalità di determinazione del tasso di variazione dell'inflazione e del deflatore secondo i criteri ROSS (considerando il valore del deflatore e dell'inflazione dell'anno $t-1$ a consuntivo, nonché eventuali stime aggiornate dell'inflazione dell'anno t).

Al fine di garantire una congrua remunerazione del servizio svolto, il suddetto riconoscimento economico dovrebbe avvenire tempestivamente e completamente entro l'anno t , attingendo dalle risorse accantonate nel "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTTG, alimentato dalla componente tariffaria addizionale alla tariffa di trasporto CRVFG e gestito dalla CSEA.

Con riferimento alla rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2024 (che avverrà nell'ambito del procedimento per le determinazioni tariffarie relative al 2025), fermo restando quanto sopra ed in particolare la necessità che ciò non comporti alcuna rideterminazione e conguaglio del corrispettivo tariffario applicato a carico degli utenti, tanto più con un effetto retroattivo nello stesso anno 2024 già in corso, si evidenzia la necessità che in merito alla correzione dei valori del deflatore degli investimenti fissi lordi sia adottata una soluzione che garantisca alle imprese di rigassificazione il riconoscimento - senza sottodimensionamenti - della reale dinamica inflattiva registrata nell'attuale contesto congiunturale.

A tal proposito, Proxigas con lettera del 30 novembre 2023 aveva segnalato come per il trasporto, lo stoccaggio gas e la rigassificazione la media dei deflatori dei quattro trimestri 2021 risultasse pari a 105,8 se calcolata sulla base della pubblicazione ISTAT di marzo 2022 mentre risulta pari a 106,3 se calcolata sulla base della pubblicazione ISTAT di marzo 2023.

Conseguentemente l'utilizzo, per la determinazione delle tariffe del 2024, della sola pubblicazione ISTAT di marzo 2023 ha determinato un sotto-riconoscimento delle dinamiche inflattive 2022.

È necessario che il calcolo sia effettuato partendo dal valore di deflatore considerato da Arera nell'ambito del procedimento per la precedente determinazione tariffaria e che la suddetta correzione sia effettuata anche a beneficio delle imprese di stoccaggio di gas naturale e di distribuzione del gas naturale.

In ogni caso, posto che la proposta in consultazione avrebbe effetti limitatamente nei confronti delle imprese di rigassificazione che hanno conferito capacità a tariffa regolata e/o beneficiano del fattore di garanzia, si auspica che le previsioni che saranno adottate a valle del procedimento consultivo non comportino un appesantimento della compliance amministrativa in capo a tutte le imprese di rigassificazione. Al contrario, si auspica in una generale semplificazione delle suddette raccolte dati.

Infine, tenuto conto del mutato contesto di riferimento e della centralità del Gnl in tale nuovo scenario di mercato, si auspica che la disciplina regolatoria afferente al servizio di rigassificazione del Gnl e regime di copertura dei ricavi sia oggetto di aggiornamento con congruo anticipo rispetto all'avvio del settimo periodo di regolazione che si avvierà dopo il 2027.



OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

S1. Osservazioni in merito alle modalità di gestione delle variazioni del WACC.

Si rimanda alle osservazioni generali.

In generale, si ritiene necessario che a valle dell'aggiornamento del WACC per l'anno t , l'impresa di rigassificazione proceda alla rideterminazione dei ricavi di riferimento per il medesimo anno t e conseguentemente al ri-calcolo dei corrispettivi tariffari *pro-forma* per l'anno t .

I suddetti corrispettivi tariffari *pro-forma*, tuttavia, dovrebbero essere utilizzati solo ai fini del calcolo del "delta tariffa" per la determinazione delle partite economiche da riconoscere alle imprese di rigassificazione, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTTG, da regolare con la CSEA, senza rideterminazioni tariffarie e relativi conguagli a carico degli utenti come rappresentato nella parte di osservazioni generali che precede.

La gestione delle partite economiche afferenti all'aggiornamento del WACC per l'anno t dovrebbe avvenire entro il termine del medesimo anno t .

S2. Osservazioni in merito alla proposta di modificare le modalità di trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.

Si rimanda alle osservazioni generali.

Proprio in ottica di allineamento e mantenimento della coerenza con i criteri di regolazione tariffaria e riconoscimento dei costi del servizio di trasporto, si ritiene opportuno modificare i criteri di cui alla RTRG 6PR GNL prevedendo quanto delineato al paragrafo 7.2 del DCO in merito al trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.

Anche in coerenza con i criteri ROSS, non si dovrebbe tuttavia prevedere un aggiornamento dei corrispettivi tariffari già precedentemente approvati, bensì procedere a un ri-calcolo dei corrispettivi tariffari *pro-forma*, da utilizzare solo ai fini del calcolo del "delta tariffa" per la determinazione delle partite economiche da riconoscere alle imprese di rigassificazione, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTTG, da regolare con la CSEA.

S3. Osservazioni in merito alla proposta, alternativa alla precedente, di rimandare l'eventuale modifica dei criteri in vigore nel 6PR GNL nell'ambito delle valutazioni sull'applicazione del ROSS-base al servizio di rigassificazione del Gnl.

Proprio in ottica di allineamento e mantenimento della coerenza con i criteri di regolazione tariffaria e riconoscimento dei costi del servizio di trasporto, non si condivide la proposta di rimandare la modifica dei criteri in vigore nel 6PR GNL in merito al trattamento della variazione delle partite inflattive secondo un parziale allineamento con i criteri ROSS.

Si rimanda alle osservazioni generali e alle osservazioni allo spunto di consultazione S.2.

Infine, con l'occasione si segnala che la regolazione prevede che i corrispettivi di trasporto e di rigassificazione per la capacità assegnata nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore siano oggetto di aggiornamento sulla base dei prezzi al consumo. Si segnala l'opportunità di allineare la suddetta regolazione, tenuto conto che i ricavi di riferimento sono aggiornati anche sulla base del deflatore degli investimenti fissi lordi.